Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 25 settembre 1934 - Anno XII** **Numero 225**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte . . . . Pag. 4282

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. **1504**.
Proroga del termine per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei Benefici vacanti . . . . Pag. 4282

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1934, n. **1505**.
Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934 . . . . Pag. 4282

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1506**.
Autorizzazione al Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato disposto dal sig. Icilio Vallardi. Pag. 488

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1507**.
Autorizzazione al Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato disposto dal sig. Goffredo Contieri. Pag. 4288

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. **1508**.
Autorizzazione all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner », in Firenze, ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 4288

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. **1509**.
Modificazione dello statuto organico dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », in Roma . . . . . Pag. 4288

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. **1510**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Dorotee, in Cemmo di Capodiponte . . . . Pag. 4288

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 settembre 1934, n. **1511**.
Concessione di amnistia e di indulto . . . . . Pag. 4288

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1934, n. **1512**.
Condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli . . . . Pag. 4292

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1934.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Consorzio agrario cooperativo » di Velletri e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 4293

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. . . . Pag. 4294

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Concessioni di exequatur . . . . Pag. 4296
Modificazioni al testo dell'Allegato B dell'Accordo italo-turco per il pagamento degli scambi commerciali (4 aprile 1934). Pag. 4296

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte alle ore 23,15 di ieri 24 settembre volgente, ha dato felicemente alla luce una Principessa alla Quale saranno imposti i Nomi di MARIA PIA.

S. E. il Prefetto di Palazzo, d'ordine di Sua Maestà il Re, ha immediatamente comunicato il lieto evento:

alle Loro Eccellenze il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e Collaresse, il Presidente del Senato del Regno, il Presidente della Camera dei deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Grandi Ufficiali dello Stato, nonchè alle Loro Eccellenze i Capi Missione del Corpo Diplomatico Estero accreditato presso la Real Corte d'Italia, ai componenti le Case Civile e Militare di Sua Maestà il Re, la Corte di Sua Maestà la Regina, ai Capi delle Case e Corti dei Reali Principi e Reali Principesse ed, infine, ai Capi delle cessate Case e Corti.

Roma, lì 25 settembre 1934-XII

(9727)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1504.

Proroga del termine per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei Benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Visto l'art. 83 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1844;

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 455;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato al 30 giugno 1937 il termine indicato nell'art. 83 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e nel R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1844, per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei Benefici vacanti.

L'efficacia di detta proroga si estende ai provvedimenti adottati nel periodo che intercede tra il 1° luglio 1934 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 agosto 1934, n. 1505.

Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al nuovo Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Portogallo ed ai relativi Protocolli (finale e addizionale);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, ai fini della sua esecuzione, il Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato in Lisbona il 4 agosto 1934, con relativi Protocolli (finale e addizionale) di pari data.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei modi e nei termini previsti all'art. 26 del Trattato di commercio e di navigazione anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 111. — MANCINI.

Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo.

Sua Maestà il Re d'Italia e *S. E. il Presidente della Repubblica del Portogallo,* desiderosi di dare incremento alle relazioni economiche fra i due Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di commercio e di navigazione, e, a tal fine, hanno nominato quali Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il signor dott. ALBERTO TUOZZI, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia in Lisbona;

S. E. il Presidente della Repubblica del Portogallo:

il signor dott. JOSÈ CAEIRO DA MATTA, Ministro degli Affari Esteri,

i quali, comunicatisi i rispettivi Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra i territori delle due Alte Parti contraenti.

I sudditi di ciascuna delle due Parti contraenti potranno, purchè si uniformino alle leggi del Paese, liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi nel territorio dell'altra Parte, ed ivi esercitare il loro commercio, la loro industria o la loro professione o mestiere, senza essere sottoposti, tanto per ciò che concerne le loro persone o i loro beni, quanto in materia di commercio, industria o professione o mestiere, a diritti, tasse, imposte, patenti, diversi o più elevati di quelli che sono o saranno percepiti per i nazionali.

Ogni diritto, privilegio, esenzione, immunità o altri favori di qualsiasi specie, di cui godranno, in materia di commercio, di navigazione o d'industria o mestiere, i sudditi dell'una delle due Alte Parti contraenti, saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di questo articolo non derogano in nulla alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti speciali in materia di commercio, di navigazione, di industria e di professioni o mestieri, in vigore in ciascuno dei due Paesi e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Art. 2.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra Parte, uniformandosi alle leggi del Paese, piena ed intera protezione e sicurezza per le loro persone, le loro proprietà e i loro interessi. Essi godranno, a questo riguardo, dei medesimi diritti e privilegi che sono o che saranno accordati ai nazionali o ai sudditi della Nazione più favorita.

Essi avranno, ugualmente, libero e facile accesso presso i Tribunali di ogni istanza e giurisdizione per far valere i loro diritti e per far provvedere alla loro difesa, uniformandosi alle leggi del Paese.

Potranno servirsi, a questo scopo, di avvocati, di notai e di agenti di ogni specie che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e che saranno autorizzati dalle leggi del Paese, e godranno, rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali o ai sudditi della Nazione più favorita.

Art. 3.

Le società civili e commerciali (industriali, finanziarie, bancarie, d'assicurazioni, di trasporto, ecc.) nonchè gli istituti pubblici d'assicurazione ed altri regolarmente costituiti nel territorio di una delle Alte Parti contraenti e ivi aventi la loro sede sociale, che esercitino nel territorio dell'altra Parte una attività di carattere esclusivamente commerciale, saranno riconosciuti di pieno diritto, dall'altra Parte, come regolarmente costituiti, dal momento in cui saranno state compiute le formalità legali richieste dalla rispettiva legislazione interna di questa Parte e sia stata ottenuta, qualora necessaria, la preventiva autorizzazione della stessa Parte per l'esercizio della loro attività.

Le dette società ed istituti godranno, in ogni caso, nel territorio dell'altra Parte contraente, dei medesimi diritti che sono o saranno accordati alle società similari di qualsiasi altro Paese che goda il trattamento più favorevole.

Le dette società ed istituti non dovranno pagare, per l'esercizio della loro attività commerciale od industriale nel territorio dell'altra Parte, imposte, diritti o tasse diversi o più onerosi di quelli che sono o saranno pagati dalle società similari di qualsiasi altro Paese che goda il trattamento più favorevole.

Art. 4.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dall'Italia e dalle sue Colonie, Protettorati e Possedimenti (eccettuati quelli enumerati nella lista *A* annessa al presente Trattato) che saranno importati nel Portogallo e nelle isole adiacenti (Madera, Porto Santo e Azzorre) ed i prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal Portogallo, dalle isole adiacenti e dalle sue Colonie (eccettuati quelli enumerati nella lista *B* annessa al presente Trattato), che saranno importati in Italia, verranno ammessi alle tariffe più basse e comunque ai diritti più favorevoli, già accordati o che potranno essere accordati in avvenire, ai prodotti similari di qualsiasi altro Paese, tanto per ciò che concerne i dazi propriamente detti, quanto per ciò che concerne i sopradazi e i diritti accessori riscossi all'importazione.

Art. 5.

All'esportazione verso l'Italia e sue Colonie, Protettorati e Possedimenti non saranno riscossi nel Portogallo ed isole adiacenti, ed alla esportazione verso il Portogallo ed isole adiacenti e sue Colonie non saranno riscossi in Italia, dazi di uscita e tasse e diritti d'altro genere diversi o più elevati di quelli riscossi all'esportazione dei medesimi prodotti verso il Paese a tale rispetto più favorito.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a far beneficiare l'altra di ogni favore che essa abbia accordato o possa accordare nell'avvenire a qualsiasi terzo Paese per quanto riguarda la garanzia e la riscossione dei dazi, sopradazi ed altri diritti all'importazione e all'esportazione, la determinazione del valore delle merci e l'interpretazione delle tariffe, l'esportazione e l'importazione temporanea, la riesportazione, il deposito ed ogni altra formalità doganale, ivi compreso il sistema di verifica e di analisi delle merci importate.

Art. 7.

Le merci di ogni specie in transito attraverso il territorio delle due Alte Parti contraenti non potranno, in ogni caso, essere, per qualsiasi motivo, sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

Art. 8.

È fatta eccezione quanto al trattamento doganale di cui agli articoli 4, 5 e 6 per i privilegi e dazi preferenziali che le due Alte Parti contraenti abbiano accordato o potranno

accordare ai prodotti delle rispettive loro Colonie, Protettorati e Possedimenti alla loro importazione nelle rispettive metropoli; ovvero ai prodotti esportati dalle Metropolí alle rispettive loro Colonie, Protettorati e Possedimenti.

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono applicabili:

a) ai favori che ciascuna delle Alte Parti contraenti abbia accordato o possa accordare eccezionalmente ai Paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

b) agli obblighi contratti da una delle Parti contraenti in virtù di una unione doganale;

c) ai favori che il Portogallo abbia concesso o possa concedere, per effetto di particolari accordi, alla Spagna od al Brasile;

d) ai favori che l'Italia abbia concesso o possa concedere, per effetto di particolari accordi, ai Paesi limitrofi e viciniori dell'Oriente europeo.

Art. 10.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di Comuni e di altri Enti, il quale gravi o possa gravare, in avvenire, sulla produzione, sulla fabbricazione, sulla vendita e sul consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio d'una delle Alte Parti contraenti non sarà, per alcuna ragione, più elevato o più oneroso, per i prodotti originari e in provenienza del territorio dell'altra, di quel che non sia per i prodotti similari originari e provenienti dai Paesi esteri che godono il trattamento più favorevole.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni e restrizioni di importazione, di esportazione o di transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i Paesi o ai Paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1. - in circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;

2. - per ragioni di sicurezza pubblica;

3. - per monopoli di Stato attualmente in vigore e che potranno essere stabiliti in avvenire;

4. - in vista dell'applicazione alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna nei riguardi della produzione delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5. - nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili contro le malattie e contro gli insetti e i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principî internazionali adottati a tale riguardo.

Art. 12.

Per stabilire l'origine dei prodotti, ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale, o che esso deve essere considerato come tale in vista delle trasformazioni che ha subito nel Paese donde proviene.

I certificati d'origine saranno rilasciati per l'Italia dai Consigli e dagli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa nonchè dagli Uffici delle Dogane di spedizione all'interno ed alla frontiera, e per il Portogallo dalle Autorità competenti che il Governo portoghese abbia notificato al Governo italiano ovvero dagli organi od enti che il Governo portoghese abbia notificato al Governo italiano e che questo abbia graditi.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti dovrà notificare all'altra Parte se esige, ed a quali condizioni, che i certificati di origine relativi alle merci ad essa destinate siano vistati da uno dei suoi rappresentanti consolari: e qualora il visto sia richiesto l'altra Parte avrà diritto di richiederlo alle stesse condizioni.

In ogni caso i pacchi postali saranno dispensati dal certificato di origine.

Art. 13.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, ciascuna per ciò che la concerne, ad ammettere i certificati di analisi rilasciati dai laboratori e dagli istituti ufficiali dell'altro Paese, attestanti che i prodotti naturali o fabbricati, originari dal Paese che ha rilasciato il certificato d'analisi, importati nel territorio dell'altro, rispondono alle disposizioni legislative vigenti in questo ultimo Paese.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha il diritto, ove ciò sia necessario, specie nel caso di fondato sospetto di frode, di effettuare qualsiasi verifica malgrado la presentazione del certificato di analisi del Paese d'origine.

Le procedure stabilite da ciascun Governo per assicurare, nel caso di cui sopra è cenno, il prelevamento dei campioni, come per i moduli dei certificati, saranno notificati all'altro Paese.

L'elenco dei laboratori e degli istituti ufficiali incaricati in ciascuno dei due Paesi di rilasciare i certificati di analisi, sarà notificato, da ciascuno dei due Governi all'altro, nel più breve tempo possibile, a datare dalla entrata in vigore del presente Trattato.

Per quanto concerne le specialità farmaceutiche resta inteso, a titolo eccezionale, che le Autorità doganali portoghesi dispenseranno dalla verifica prevista dall'articolo 2 paragrafo 1 del decreto 6 febbraio 1931 (n. 19.331) le importazioni di specialità farmaceutiche di composizione costante e accompagnate nel primo invio dal certificato rilasciato dalle competenti Autorità italiane per il controllo dei medicamenti, allorchè detto prodotto abbia già formato oggetto, durante l'anno in corso, da parte delle Autorità portoghesi, dell'esame e dell'analisi prevista dal suddetto articolo.

Tuttavia, essi si riservano il diritto, in caso di dubbio sulla esattezza del certificato originale, di procedere a tutte le verifiche che esse riterranno utili.

Per gli ulteriori invii dello stesso prodotto, le Autorità portoghesi competenti riconosceranno la validità delle copie, certificate conformi dai Regi Consolati d'Italia a Lisbona ed Oporto, del certificato originale di controllo accompagnante il primo invio.

Art. 14.

I commessi viaggiatori, muniti di una carta di legittimità rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di origine, godranno, sotto tutti i rapporti e specialmente in tutto ciò che riguarda l'importazione e l'esportazione dei loro campionari, gli stessi diritti e vantaggi dei commessi viaggiatori della Nazione più favorita.

Art. 15.

Resta inteso che i vini portoghesi di « Porto », « Madera », « Estremadura », il « Moscatel de Setubal » e il « Carcavelos », purchè originari: il Porto della regione del Douro, il Madera e l'Estremadura dell'isola e della regione omonima legalmente delimitata, il « Moscatel de Setubal » della regione di Setubal ed il « Carcavelos » della regione

omonima, saranno ammessi, alla loro importazione in Italia, al beneficio dei dazi più favorevoli accordati in ogni momento ai vini speciali di qualsiasi altra provenienza.

Analogamente il vino « Marsala », purchè originario della Sicilia e delle isole adiacenti, ed il « Vermut » e gli spumanti italiani, saranno ammessi, alla importazione nel Portogallo, al beneficio delle tariffe più basse e comunque dei dazi più favorevoli accordati in ogni momento ai vini similari di qualsiasi altra provenienza.

Art. 16.

L'autenticità dei vini di « Porto », di « Madera », di « Estremadura », del « Moscatel de Setubal » e del « Carcavelos » sarà stabilita dai certificati di origine rilasciati dalle Autorità competenti che il Governo portoghese abbia notificato al Governo italiano. L'importazione, pertanto, di vini con le denominazioni suddette non sarà autorizzata dall'Italia se non mediante la presentazione di tali documenti.

L'autenticità del vino « Marsala », del « Vermut » e degli spumanti italiani sarà stabilita dai certificati di origine rilasciati dai Consigli e Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa e dagli Istituti autorizzati al rilascio di certificati d'analisi per i vini.

L'importazione, pertanto, di vini con le denominazioni suddette non sarà autorizzata dal Portogallo se non mediante la presentazione di tali documenti.

Art. 17.

Il Governo italiano riconosce che le designazioni « Porto » e « Madera » e le combinazioni derivate dall'impiego di questi nomi, sia nelle loro forme originali sia tradotti (Port, Portwine, Portwein, ecc., ovvero Madère, Madeira Wine, Madeira Wein, ecc.), come pure le denominazioni « Moscatel de Setubal », « Carcavelos » e « Estremadura », costituiscono delle marche regionali o denominazioni d'origine, debitamente protette in Portogallo e appartenenti esclusivamente ai vini liquorosi prodotti nelle regioni portoghesi rispettivamente del Douro, dell'isola di Madera, di Setubal, di Carcavelos e dell'Estremadura.

Il Governo portoghese riconosce a sua volta che la denominazione « Marsala » e le combinazioni derivate dall'impiego di questo nome sia nella forma originale sia tradotto (Marsala, Marsala Wine, Marsala Wein, ecc.) costituiscono delle marche regionali o denominazioni di origine debitamente protette in Italia e appartenenti esclusivamente ai vini liquorosi prodotti nelle regioni italiane della Sicilia ed isole adiacenti.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a mettere o mantenere in vigore tutte le misure necessarie per reprimere nel suo territorio l'importazione, il deposito (sia depositi doganali, sia nei depositi a cauzione o liberi), la preparazione, l'esportazione, la circolazione, la messa in vendita e la vendita dei vini recanti le designazioni sopra riconosciute dall'altra Parte, se essi non fossero originari delle regioni, per quel che concerne il Portogallo: del Douro, dell'isola di Madera, di Setubal, di Carcavelos e di Estremadura; e per quel che concerne l'Italia: la Sicilia ed isole adiacenti; e che non fossero stati imbarcati, il Porto nella Barra del Douro ed il porto di Leixões, il Madera nel porto di Funchal, il Moscatel di Setubal nei porti di Lisbona e di Setubal, l'Estremadura nel porto di Lisbona; ed il Marsala nei porti italiani.

La repressione delle contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo si eserciterà per mezzo del sequestro, della inutilizzazione o qualsiasi altra sanzione adeguata, anche quando la vera origine del prodotto fosse menzionata o le false denominazioni fossero accompagnate da alcuni correttivi quali « genere », « tipo », « uso », « rivale » ecc. o di una indicazione regionale specificata od altra, dovendo essere interdette tutte le marche, etichette od iscrizioni che fossero suscettibili d'indurre in errore il compratore o di recare nel suo spirito una confusione sulla vera origine del vino che egli compra.

Le stesse sanzioni saranno prese nei riguardi di tutti i procedimenti tendenti a mettere in vendita dei vini liquorosi aventi diritto ai termini di questo articolo a una denominazione d'origine il cui stato di purezza alla importazione fosse stato alterato con l'aggiunta d'acqua o di altri vini.

Le misure suindicate saranno applicate nel territorio di ciascuna delle Alte Parti contraenti a cura dell'Amministrazione o su richiesta del Pubblico Ministero conformemente alle rispettive legislazioni di ciascuna delle Alte Parti contraenti, o per iniziativa di una Parte interessata, persona privata, sindacato od associazione della nazionalità di una delle Alte Parti contraenti.

Art. 18.

Le imprese di navigazione italiane, nonchè le navi italiane, i loro passeggeri ed i loro carichi, non saranno soggetti, nel Portogallo e nelle isole adiacenti a datare dal 1° luglio 1934, e nelle Colonie portoghesi a datare dal 1° luglio 1936, a diritti o tasse diverse o superiori, nè a condizioni o restrizioni diverse o più onerose di quelle cui sono o saranno soggette le navi portoghesi ovvero quelle di qualsiasi altro Paese, nonchè i loro passeggeri ed i loro carichi.

Tale parità di trattamento si applica specialmente: alla libertà di accesso nei porti, alla loro utilizzazione, al completo godimento delle agevolazioni concesse alla navigazione, alle operazioni commerciali per le navi, loro passeggeri e loro carichi, alle facilitazioni di ogni sorta relative alla attribuzione dei posti nelle banchine, al carico ed allo scarico, ai diritti e tasse di ogni specie applicabili alle navi, ai loro passeggeri ed ai loro carichi (quali i diritti doganali od assimilati, dazi comunali o diritti di consumo, spese accessorie) riscossi in nome o per conto del Governo, delle pubbliche Autorità, da concessionari od enti di ogni specie.

Lo stesso trattamento sarà concesso alle imprese di navigazione e alle navi portoghesi, come pure ai loro passeggeri ed ai loro carichi, in Italia a datare dal 1° luglio 1934, e nelle Colonie, Protettorati e Possedimenti italiani a datare dal 1° luglio 1936.

Resta tuttavia inteso che, dal momento stesso dell'entrata in vigore del presente Trattato, le imprese di navigazione e le navi italiane, come pure i loro passeggeri ed i loro carichi, godranno nelle Colonie portoghesi del trattamento della Nazione più favorita; e reciprocamente le imprese di navigazione e le navi portoghesi, come pure i loro passeggeri ed i loro carichi, godranno nelle Colonie, Protettorati e Possedimenti italiani del trattamento della nazione più favorita.

Art. 19.

Il trattamento delle navi nazionali o quello della nazione più favorita, di cui all'articolo precedente, non si estende:

a) all'applicazione delle leggi speciali sulla marina mercantile nazionale, in quanto riguardano incoraggiamenti per le nuove costruzioni e per l'esercizio della navigazione mediante premi e altre facilitazioni speciali;

b) ai favori concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio del servizio marittimo nei porti, nelle rade e sulle spiaggie; il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza e il salvataggio marittimi;

d) all'emigrazione e al trasporto degli emigranti, restando inteso che tu tale materia un accordo potrà, nel caso, essere concluso tra le due Alte Parti contraenti;

e) al traffico fra i porti dei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti comprese le Colonie, i Protettorati e Possedimenti. Detto traffico continua ad essere regolato dalle leggi in vigore o che nel futuro entrassero in vigore rispettivamente in ciascuno dei due Paesi;

f) all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alti Parti contraenti.

Art. 20.

Fatta eccezione del caso previsto nel paragrafo *e*) dell'articolo precedente, tutte le merci, qualunque ne sia la natura e la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito possano aver luogo nel territorio di una delle Parti contraenti, se siano trasportate da navi nazionali, potranno ugualmente esservi importate, esportate, passarvi in transito ed esservi depositate se siano trasportate da navi dell'altra Parte.

Art. 21.

Le navi italiane e le navi portoghesi potranno procedere da uno ad altro porto dei territori di una delle Alte Parti contraenti, sia allo scopo di sbarcare tutto o parte dei loro passeggeri o dei loro carichi provenienti dall'estero, ovvero per imbarcare tutto o parte dei loro passeggeri o carichi per una destinazione estera.

È inteso inoltre che nessuna nave sarà considerata come impegnata nei traffici fra due porti di una delle Alte Parti contraenti solo perchè essa trasporti fra i porti stessi passeggeri muniti di biglietti diretti o merci accompagnate da polizza di carico diretta per o da una località situata al di fuori dei territori di quello Stato.

Art. 22.

La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato a cui le navi appartengono.

Le navi dell'una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dalla Autorità dello Stato cui le navi stesse appartengono, tenendo presente che nel caso di vendita giudiziaria tale dichiarazione non viene richiesta dalla legislazione italiana mentre viene richiesta da quella portoghese.

I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno validi anche nei territori dell'altra Parte per stabilire la capacità delle navi senza che sia necessario procedere alla revisione del tonnellaggio.

Art. 23.

Alle navi di una delle Parti contraenti, le quali a causa di maltempo o d'infortunio siano costrette a cercare rifugio in un porto dell'altra Parte, sarà permesso di provvedere, nel porto stesso, alle riparazioni, di avvalersi di tutti i mezzi a ciò necessari e di riprendere il mare, senza essere tenute a pagare diritti di nessuna specie, oltre quelli che, nelle stesse circostanze, sarebbero dovuti dalle navi della Nazione più favorita.

Nel caso però che il comandante della nave in riparazione si vedesse costretto a disporre di una parte del carico per sostenere delle spese, egli sarà tenuto a ottemperare alle prescrizioni e alle tariffe in vigore nel luogo d'approdo.

Art. 24.

Qualora una nave di una delle Alte Parti contraenti subisse naufragio, avaria o altro sinistro marittimo sulle coste o sui territori dell'altra Parte, sarà data ai naufraghi ogni sorta di assistenza o di agevolazione.

Le operazioni concernenti il naufragio saranno effettuate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16 della Convenzione Consolare italo-portoghese del 30 settembre 1868.

Art. 25.

I sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso, nel territorio dell'altra, alle stesse condizioni e mediante il pagamento delle stesse tasse dovute dai nazionali, delle strade o altri luoghi di passaggio, dei canali, chiuse, chiatte, lance, ponti fissi e ponti girevoli, dei porti o luoghi di sbarco, dei segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio ed il magazzinaggio del carico delle navi e degli altri oggetti, in quanto detti stabilimenti o istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo quanto prescrivono i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti o delle istituzioni suddette.

Art. 26.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate il più presto possibile a Roma.

Esso entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo lo scambio delle ratifiche.

Tuttavia le Alte Parti contraenti convengono che il Trattato stesso entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il 6 agosto 1934.

Il presente Trattato non potrà essere denunziato se non allo spirare di un anno dalla sua entrata in vigore. Dopo tale termine potrà essere denunziato in qualunque tempo, restando tuttavia in vigore per il periodo di tre mesi a partire dal giorno della denunzia.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Lisbona, in doppio esemplare italiano ed in doppio esemplare portoghese, il 4 agosto millenovecentotrentaquattro - XII.

(L. S.) ALBERTO TUOZZI
(L. S.) CAEIRO DA MATTA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Lista A.

Elenco dei prodotti italiani esclusi dal trattamento della nazione più favorita.

Numero degli articoli della tariffa portoghese	Denominazione dei prodotti
77	Juta
81	Luppolo
103	Agave americana
108	Sizal
604	Cacao sbucciato o no e sua buccia
605	Cacao in polvere od in compresse
606	Caffè con buccia o sbucciato
607	Caffè tostato o macinato e sue imitazioni
612	Tè
613	Tè mate
618	Spezie non specificate

TUOZ. — CAEI.

Lista B.

Elenco dei prodotti portoghesi esclusi dal trattamento della nazione più favorita.

Numero di tariffa italiana	Denominazione dei prodotti
397	Locomobili:
a)	a vapore
b)	altre
399	Caldaie di ghisa per caloriferi
440	Scaldabagni, anche elettrici
442	Macchine a pressione di vapore per il caffè, per uso di bar, caffè e simili
452	Distributori automatici e apparecchi simili
456	Magneti per motori a combustione interna
455	Accumulatori elettrici del peso:
a)	di più di 10 chilogrammi
b)	di più di 1, fino a 10 chilogrammi
c)	fino a un chilogrammo
498	Macchine da calcolare

TUOZ. — CAEI.

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Trattato di Commercio e di Navigazione concluso in data odierna tra l'Italia ed il Portogallo, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le dichiarazioni seguenti, le quali formano parte integrante del Trattato medesimo:

Ad art. 11.

Allo scopo di conseguire il principio stabilito nel primo capoverso dell'art. 11, le due Alte Parti contraenti si impegnano:

1° a non mantenere e a non istituire alcuna proibizione o restrizione all'importazione o all'esportazione, a meno che ciò non sia assolutamente necessario in vista di circostanze eccezionali e solamente per il tempo in cui tali circostanze sussistano.

In armonia allo spirito di questa disposizione, le due Alte Parti contraenti sono d'accordo che per tutte le proibizioni o restrizioni che Esse potessero stabilire, sia all'entrata che all'uscita, Esse si concederanno, reciprocamente, i contingenti più larghi possibili.

È fatta peraltro riserva, da parte dell'Italia, per quanto riguarda il divieto di importazione relativo ai vini in fusti, in damigiane o in vagoni cisterna, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 15;

2° a non sottostare ad alcuna restrizione, nè a frapporre ostacoli o ritardi per il rilascio delle divise occorrenti per l'integrale pagamento delle merci di reciproco scambio. Nel caso in cui sia richiesta la presentazione dei documenti giustificativi ai fini del rilascio delle divise, le Alte Parti contraenti sono d'accordo nel dichiarare che tale richiesta non sarà da Esse considerata come restrizione od ostacolo.

Ad art. 17 e 18.

Il Governo italiano si impegna a mantenere in vigore fino al 1° luglio 1941 le disposizioni contenute nell'articolo 17 del presente Trattato, a condizione che il Governo portoghese mantenga da parte sua le disposizioni contenute nel l'articolo 18 del Trattato stesso: e ciò anche se prima di tale data il Trattato avesse cessato per quasiasi motivo di essere in vigore.

Il presente Protocollo sarà considerato come approvato e sanzionato dalle Alte Parti contraenti, senza altra ratifica speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche del Trattato cui si riferisce.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lisbona, in doppio esemplare italiano ed in doppio esemplare portoghese, il 4 agosto 1934-XII.

ALBERTO TUOZZI
CAEIRO DA MATTA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento di procedere alla firma del Trattato di Commercio e di Navigazione concluso in data odierna fra l'Italia ed il Portogallo, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

I.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal Portogallo, dalle isole adiacenti (Madera, Porto Santo e Azzorre) e dalle sue Colonie, qui sotto elencati, saranno ammessi alla loro importazione in Italia ai diritti a lato indicati:

Numero della tariffa italiana		
ex 34	*a)*	Pesci preparati: secchi, salati e affumicati:
	6	sardelle e acciughe in salamoia, L. 18,35 per quintale
ex 106	*b)*	Vini in bottiglie:
	1	di mezzo litro o meno
ex	*beta)*	Altri: Porto, Madera, Estremadura, Carcavelos, Moscatel de Setubal, L. 110 per 100 bottiglie
	2	superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro
ex	*beta)*	Altri: Porto, Madera, Estremadura, Carcavelos, Moscatel de Setubal, L. 183,50 per 100 bottiglie.

II.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dall'Italia, dalle sue Colonie, Protettorati o Possedimenti, qui sotto elencati, godranno alla loro importazione in Portogallo ed isole adiacenti la riduzione al 5 % della tassa addizionale del 20 % istituita con decreto n. 20:935 del 26 febbraio 1932:

Numero della tariffa portoghese	
126	zolfo greggio
127	zolfo in polvere od in cannoli.

Il presente Protocollo sarà considerato come approvato e sanzionato dalle Alte Parti contraenti, senza altra ratifica speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche del Trattato cui si riferisce.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lisbona, in doppio esemplare italiano ed in doppio esemplare portoghese, il 4 agosto 1934-XII.

ALBERTO TUOZZI

CAEIRO DA MATTA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1506.
Autorizzazione al Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato disposto dal sig. Icilio Vallardi.

N. 1506. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dal sig. Icilio Vallardi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1507.
Autorizzazione al Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato disposto dal sig. Goffredo Contieri.

N. 1507. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2500 disposto in suo favore dal sig. Goffredo Contieri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1508.
Autorizzazione all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner », in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 1508. R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'istituto di soccorso « Giuseppe Kirner », in Firenze, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali di consolidato 5 %, rappresentate da titoli al portatore, disposta in suo favore con atto di donazione 20 marzo 1934 dalla signora Clotilde Levi vedova Mortara riservantesi, sua vita durante, il pieno usufrutto della somma donata. L'Istituto dovrà tramutare i titoli in un certificato al nome dell'Istituto stesso con vincolo di usufrutto generale a favore della donante.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1509.
Modificazione dello statuto organico dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », in Roma.

N. 1509. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvata una modificazione allo statuto organico dell'Istituto per la gente di mare « Principe di Piemonte », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1510.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Dorotee, in Cemmo di Capodiponte.

N. 1510. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Dorotee in Cemmo di Capodiponte (Brescia) ed autorizzato il trasferimento allo stesso di beni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 settembre 1934, n. 1511.
Concessione di amnistia e di indulto.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, e di S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, presentata a S. M. il Re nell'udienza del 25 settembre 1934-XII.

SIRE!

La gioia che in questi giorni illumina la Reggia trova profonda e viva rispondenza nell'animo di tutta la Nazione, che si sente legata da vincoli indissolubili alla Vostra Augusta Casa.

Appare giusto pertanto che in questa generale esultanza venga rivolta una parola di perdono a coloro che sono stati trascinati ad infrangere i vincoli posti dalla legge per un ordinato vivere civile.

Il largo atto di clemenza che la Maestà Vostra volle elargire nella ricorrenza del I Decennale (R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403) consiglia tuttavia di mantenere l'attuale provvedimento entro limiti moderati, in guisa da escluderne le forme più gravi di delinquenza e coloro che, per i loro precedenti, si sono dimostrati immeritevoli di qualsiasi clemenza.

Il provvedimento nel suo articolo 1 concede l'indulto per tutte le pene detentive in misura non superiore a due anni e condona poi di due anni le dette pene quando siano inflitte in misura superiore.

Soltanto per il reato di espatrio clandestino preveduto nell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, si è ritenuto opportuno concedere l'amnistia per indulgere verso coloro che, forse più illusi che colpevoli, si sono lasciati attrarre da evanescenti miraggi, inducendosi ad abbandonare il sacro suolo della Patria senza l'osservanza delle norme dalla legge stabilite.

L'art. 2 ha riguardo in modo particolare alle infrazioni commesse da coloro che esercitano la professione marittima.

Le esclusioni dai predetti benefici per le condizioni subbiettive del colpevole si trovano enunciate nell'art. 3; mentre quelle di carattere obbiettivo, riflettenti la natura dei reati, sono considerate nell'art. 4. Queste ultime esclusioni vogliono particolarmente significare che alcune forme di delinquenza, per quanto in concreto si manifestino in misura assai limitata, vanno nettamente riprovate e quindi verso di esse non deve in alcuna guisa attenuarsi il giusto rigore della legge.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare sono stabilite, negli articoli 6 a 8, apposite disposizioni, in considerazione delle speciali caratteristiche del sistema penale militare, che è retto da norme sue proprie, e comprende anche pene diverse da quelle comuni, fra cui particolari sanzioni restrittive della capacità giuridica, applicabili non soltanto come pene accessorie, ma anche, in determinati casi, come pene principali. A queste particolari sanzioni, oltre che alle pene detentive, si applica il condono condizionale dell'art. 1; con esclusione peraltro di quelle, fra le pene restrittive della capacità giuridica, che rendono il condannato indegno del servizio militare (degradazione, destituzione). Per i reati militari, l'indulto opera,

pertanto, oltre che sulle pene detentive temporanee, anche sulle pene della rimozione, della dimissione e della sospensione dall'impiego, sole o congiunte a pene detentive.

Le esclusioni dal beneficio di carattere subbiettivo, stabilite per i reati comuni, sono espressamente richiamate (art. 8, comma 1) per i reati militari. Le esclusioni di carattere obbiettivo sono prevedute nell'art. 8, comma 2, nel quale sono stati compresi quei fatti che, sia per il loro contenuto specifico e particolarmente disonorante, sia per il turbamento che inducono nella stessa difesa militare dello Stato, sono assolutamente immeritevoli di un atto d'indulgenza.

Per le violazioni delle leggi finanziarie provvedono le speciali disposizioni degli articoli 10 a 14, che enunciano tassativamente i fatti ai quali si applica il beneficio. Nessuna esclusione di carattere subbiettivo è stata però stabilita, sia per il carattere delle violazioni considerate nel decreto, molte delle quali di lieve entità, sia per le difficoltà di accertamento che tale esclusione avrebbe presentato per gli organi finanziari. E' superfluo rilevare che il beneficio non dà alcun diritto alla restituzione delle somme che siano state già pagate per completa o parziale soddisfazione delle sanzioni già inflitte, nè in alcun caso fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo.

Anche alle sanzioni disciplinari si estende il beneficio Sovrano, ma limitatamente alle pene pecuniarie ed alle altre sanzioni disciplinari non superiori alla sospensione; questa è però condonata solo quando sia stata inflitta per un periodo di tempo non eccedente i sei mesi (art. 15, comma 1).

Si sono poi giustamente esclusi dall'atto di clemenza coloro che già usufruirono dei benefici concessi nella ricorrenza del I Decennale (art. 15, comma 2).

Per quanto in particolare concerne le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo provvedono le disposizioni degli articoli 17 a 20.

Anche qui appare superfluo avvertire che i benefici in materia disciplinare non importano alcun effetto finanziario di carattere retroattivo.

Completano il provvedimento le norme di carattere generale dell'art. 21, per cui il beneficio si applica alle Isole italiane dell'Egeo, e, per quanto riguarda i fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie; e quelle dell'art. 22, le quali determinano i limiti di efficacia del decreto e la data della sua entrata in vigore.

Queste le linee del provvedimento che il Governo Fascista si onora di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere; sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia.

I benefici preveduti nei commi precedenti sono revocati di diritto, qualora chi ne ha usufruito commetta un delitto entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Sono condonate, se di durata non superiore ad un anno, e sono ridotte di un anno, se di durata superiore, le sanzioni seguenti inflitte o da infliggere:

a) la pena della sospensione dai gradi marittimi;

b) la inibizione dall'esercizio della navigazione, di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, numero 323, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificati l'art. 6 dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999, convertito nella predetta legge 17 aprile 1925, n. 473, e l'art. 7 dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; all'art. 4 del suindicato R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 999; all'art. 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 432, ed all'art. 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato con la legge 8 luglio 1929, n. 1369.

Sono altresì condonate:

a) le sanzioni prevedute nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082;

b) le sanzioni prevedute nell'art. 453 del codice per la marina mercantile.

Art. 3.

Sono esclusi dal beneficio conceduto con le precedenti disposizioni coloro che, a tutto il giorno 24 settembre 1934, si trovino sottoposti all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che, all'epoca del commesso reato, abbiano riportato due condanne per delitti a pene detentive, di cui una superiore a tre mesi, oppure tre o più condanne, per delitti, a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto delle condanne per reati estinti da precedenti amnistie e di quelle per le quali siasi verificata la riabilitazione. Non si tiene conto neppure delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Sono pure esclusi dal beneficio coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena sia interamente condonata.

Art. 4.

L'indulto non si applica:

1) ai delitti di spionaggio, anche se colposo, previsti dagli articoli 257, 258 e 259 del codice penale;

2) al delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 del codice penale;

3) ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, previsti dal Titolo X, Libro II, del codice penale;

4) al delitto di omicidio, previsto nell'art. 575 del codice penale, quando non siano state applicate circostanze attenuanti;

5) ai delitti di rapina, estorsione e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, previsti negli articoli 628, 629 e 630 del codice penale;

6) al delitto di autolesionismo previsto nell'art. 642, comma 2, 3 e 4, del codice penale;

7) ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, previsti negli articoli 446, 447, 729 e 730 del codice penale e nel

Titolo II, Capo V, Sezione IV, del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

8) al delitto di bancarotta fraudolenta, previsto nell'articolo 860 del codice di commercio.

L'indulto non si applica neppure:

1) alle contravvenzioni per omesso versamento di contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie:
a) contro la invalidità e la vecchiaia;
b) contro la disoccupazione involontaria;
c) contro la tubercolosi;
d) contro le malattie della gente del mare e dell'aria;

2) alle contravvenzioni prevedute nel R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, per quanto concerne l'assicurazione contro le malattie;

3) alle contravvenzioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

4) alle contravvenzioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

L'indulto non si applica infine alle contravvenzioni previste dal R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, sull'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e modificato con il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art 1 non concernono i reati preveduti nelle leggi penali militari, i quali sono regolati dagli articoli 6 a 8.

Art. 6.

L'indulto stabilito nell'art. 1, comma 1, si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti dalle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate le pene di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito e del codice penale militare marittimo.

Si osserva la disposizione dell'art. 1, comma 3.

Art. 7.

L'indulto conceduto con il precedente articolo non ha effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 4 del codice penale per l'esercito o del codice penale militare marittimo.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano anche riguardo al beneficio conceduto con l'art. 6.

Dallo stesso beneficio sono inoltre esclusi:

a) i reati, ai quali sia stato o si debba applicare alcuno dei benefici conceduti con il R. decreto di amnistia e di indulto 2 settembre 1919, n. 1502;

b) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, grassazione e rapina, preveduti nelle leggi penali militari;

c) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria;

d) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. decreto 14 giugno 1923, numero 1281, commessi da militari del corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 9.

Le norme degli articoli 1 e 3 non concernono le violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 10 a 14.

Art. 10.

Sono condonate, fino alla somma di lire 2500, le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per le infrazioni alle seguenti leggi:

a) legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278;

b) legge delle tasse sulle carte da giuoco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22.

Il condono di cui al comma precedente è conceduto qualora i trasgressori soddisfino il loro debito di tassa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Sono condonate le ammende, inflitte o da infliggere, per le infrazioni agli articoli seguenti del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

b) art. 19 per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per aver dichiarato al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte una età diversa dalla vera;

c) art. 20 per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi di imposta;

d) art. 27 per morosità per sei rate successive di imposte fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo predetto.

Il condono di cui alla lettera *a*) è conceduto, nei casi in cui non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, a condizione che i contribuenti, i quali abbiano omessa la dichiarazione, la presentino entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il condono di cui alla lettera *d*) è conceduto qualora i trasgressori soddisfino il loro debito di imposta entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per le violazioni delle norme appresso indicate:

a) legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20, modificata con il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, e con la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

articolo 80, differenza rispetto al manifesto;

articolo 81, differenza fra le merci presentate e le relative dichiarazioni;

articolo 82, differenza rispetto alla bolletta di cauzione;

articolo 83, differenza rispetto a dichiarazione di merci in esportazione con restituzione di diritti;

articolo 84, differenze riscontrate nei depositi, salvo il caso di sottrazione fraudolenta delle merci;

articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 91 bis, contravvenzioni disciplinari;

b) articoli 21 e 24 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle importazioni ed esportazioni temporanee e nota 2, penultimo comma, alla voce « grano tenero, granturco ed altre granaglie » della tabella 1 annessa al R. decreto-legge medesimo;

c) articolo 3 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1339, relativo a differenze per inesatte dichiarazioni ai fini statistici;

d) articolo 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sull'acido acetico;

e) articoli 18, ultimo comma, e 23 del testo unico di leggi per la imposta di produzione sulla birra;

f) articolo 16 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sui surrogati di caffè;

g) articolo 21 del testo unico di leggi per l'imposta di consumo sul gas-luce e sulla energia elettrica;

h) articolo 13, penultimo comma, 15 e 16 del testo unico di legge per l'imposta di produzione sul glucosio, maltosio e prodotti affini;

i) articoli 22, secondo comma: qualora il fatto sia punibile con la sola pena dell'ammenda, e 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, relativo al regime fiscale degli oli di semi;

l) articolo 14 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli organi di illuminazione;

m) articoli 27, n. 2, 28, 29, 30 e 33 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sulle polveri piriche;

n) articoli 37, ultimo comma, 40, penultimo comma, 49, lettera a), c), e 53 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli spiriti;

o) articoli 18 lettere a), b), c), e 20 del testo unico di leggi per l'imposta di produzione sugli zuccheri;

p) articoli 19 e 29, ultimo comma, del R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123, che istituisce un'imposta sulla margarina e sugli altri succedanei del burro;

q) articolo 9, secondo comma, del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcool di contrabbando.

Art. 13.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per i reati di contrabbando per i quali la legge non stabilisca anche una pena restrittiva della libertà personale, nonchè per le contravvenzioni alle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

Sono, peraltro, esclusi dal beneficio i reati per i quali la legge stabilisca la pena della multa o dell'ammenda superiore nel massimo a lire 2500, nonchè i reati di contrabbando, per i quali sia stabilita la multa fissa e proporzionale superiori complessivamente, nel massimo, a lire 2500.

Art. 14.

Sono condonate le multe e le ammende, inflitte o da infliggere, per violazioni alle leggi sul lotto, eccettuate peraltro quelle violazioni per le quali la legge stabilisca la pena della muta o della ammenda in misura superiore, nel massimo, a lire 2500.

La precedente disposizione si applica altresì per le pene pecuniarie, comminate dalle anzidette leggi sul lotto, quando siano convertibili in pena restrittiva della libertà personale.

Art. 15.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione. Per quest'ultima il beneficio si applica, peraltro, solo quando sia inflitta in misura non eccedente sei mesi.

La precedente disposizione non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dall'art. 5 del R. decreto 5 novembre 1932, n. 1403, o dai provvedimenti ivi richiamati.

Art. 16.

Le norme del precedente articolo non concernono le trasgressioni disciplinari commesse da militari in servizio o in congedo, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli 17 a 20.

Art. 17.

Sono condonate le seguenti punizioni, inflitte o da infliggere, ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

1) sospensione dall'impiego o dal grado, esclusa in ogni caso la sospensione precauzionale;

2) retrocessione dal grado:

a) ai sensi dell'art. 85, lettera a), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni, e del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

b) ai sensi dell'art. 92, lettera a), n. 1, dell'ordinamento del Corpo Reali equipaggi di marina e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e dell'art. 216, lettera d), n. 8, del regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina;

c) ai sensi del 1° comma dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il condono di cui al numero 2 è limitato al conferimento del grado, senza dar luogo a riammissione in servizio;

3) passaggio alle compagnie di correzione, purchè non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni.

A coloro i quali abbiano commesso mancanze di carattere indecoroso o contro le patrie istituzioni, e che alla data del presente decreto si trovino incorporati nella prima compagnia di correzione, nonchè a coloro per i quali alla stessa data sia stata già pronunciata l'incorporazione, la permanenza nella seconda classe di punizione è ridotta a due mesi, ed è condonata la restante punizione da scontarsi nella prima classe. Alle persone indicate in questo comma, che abbiano già terminato gli obblighi di leva, è condonata la restante punizione.

È ridotta a due mesi l'incorporazione definitiva nelle compagnie di correzione dei provenienti da altri corpi armati, i quali alla data del presente decreto si trovano già incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data l'incorporazione è stata già pronunciata. Tale riduzione non si applica a coloro che alla data del presente decreto sono latitanti;

4) tutte le altre punizioni disciplinari, che non siano state inflitte o non si debbano infliggere in attesa di procedimento penale o durante inchiesta disciplinare e che non importino cessazione o allontanamento dal servizio in via definitiva.

Art. 18.

Può essere condonata, a domanda degli interessati, la dispensa dal servizio permanente effettivo, inflitta o da infliggere, ad ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia nazionale forestale, ai sensi dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive aggiunte e modificazioni, in conseguenza di matrimonio contratto in contravvenzione alle norme vigenti.

Parimenti possono essere condonate, a domanda degli interessati, la dispensa dal servizio, ai sensi dell'art. 73, lettera *d*), del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni, e dell'art. 90, lettera *e*), numeri 1 e 2, dell'ordinamento del Corpo Reali equipaggi di marina e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e la dispensa dal servizio, ai sensi del terzo comma, parte prima, dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Il beneficio può essere esteso, a domanda degli interessati, ai sottocapi e comuni che dovrebbero essere prosciolti dalla ferma volontaria o dalle commutazioni di ferma, ai sensi dell'art. 20, numeri 1 e 2, del citato ordinamento del Corpo Reali equipaggi di marina, ed ai militari di truppa della Regia aeronautica che dovrebbero essere prosciolti dal servizio, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220.

La domanda di cui ai commi precedenti può essere presentata non oltre il 31 dicembre 1934.

Il condono preveduto da questo articolo è applicato di ufficio nei casi in cui la dispensa debba disporsi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

È in facoltà del Ministro competente di concedere la reintegrazione nel grado all'ufficiale, al sottufficiale e al graduato di truppa che siano incorsi, in qualsiasi epoca, nella perdita del grado in seguito a condanna per bancarotta semplice, previa domanda dell'interessato, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1934.

Art. 20.

Il condono di cui all'art. 17 non si estende a coloro che abbiano usufruito o debbano usufruire dei benefici concessi dal R. decreto 5 novembre 1932, n. 1407, fatta eccezione per le punizioni indicate al n. 4 dell'articolo stesso; e non importa il riesame dei vincoli di rafferma in corso, nè delle esclusioni dall'avanzamento già determinate dalle competenti commissioni.

Art. 21.

Il presente decreto si applica alle Isole italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche alle Colonie.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

Il condono preveduto negli articoli 15, comma primo, e 17 a 19 ha efficacia per i fatti commessi dal 29 ottobre 1932 a tutto il 24 settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — DE BONO — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 settembre 1934, n. 1512.

Condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalla sopratassa comminata dall'art. 15 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che non abbiano adempiuto all'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'applicazione delle imposte dirette ed ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, a condizione ch'essi presentino la dichiarazione stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono del pari esenti dalla sopratassa comminata dall'articolo 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, i contribuenti che abbiano presentata dichiarazione inesatta ed ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, a condizione ch'essi completino la precedente dichiarazione entro il termine stabilito dal comma precedente.

Sono inoltre condonate, quando siano incorse prima della data del presente decreto:

a) la pena pecuniaria da lire 50 a lire 150 comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli Uffici delle imposte;

b) la pena pecuniaria da lire 25 a lire 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per chi, invitato a presentarsi all'Ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Art. 2.

Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi che entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione del presente decreto soddisfacciano per intero il debito di imposta.

Art. 3.

Sono esenti da sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi appresso indicate, a condizione che, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, paghino integralmente le tasse dovute e siano adempiute, nello stesso termine, le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive;

a) legge delle tasse di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute in leggi speciali. Sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 110 della legge del registro sopra citata, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo del pagamento delle tasse ordinarie;

b) legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, e leggi modificative 30 aprile 1930, n. 431, e 12 giugno 1930, n. 742;

c) legge del bollo limitatamente:

1) alle tasse comprese nella tariffa *A*) allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, parte 1, 2, 4;

2) alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

3) alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1309;

4) alle tasse di bollo di cui al R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 941;

5) alle tasse di bollo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 7 aprile 1930, n. 456, comprese le violazioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Sono escluse dalla esenzione le violazioni delle norme di cui agli articoli 52 a 63, 148 e 153, lettera *b*), e 205 a 209 della tariffa *A*), allegata alla citata legge del bollo, nonchè delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5, del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926,n. 562 e di quelle di cui al R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804;

d) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, limitatamente:

1) alle tasse comprese nella tariffa generale *A*), e in quella speciale *B*), allegate alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, concernente la tassa di negoziazione sui titoli delle Società nazionali, la tassa sul capitale delle Società estere operanti nel Regno e la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno;

2) alle prescrizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla presentazione dei bilanci delle società;

e) legge tributaria sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi 30 dicembre 1923, n. 3281, allegati *a*) e *b*);

f) legge delle tasse di bollo sui trasporti 30 dicembre 1923, n. 3275, limitatamente alle violazioni punibili ai termini degli articoli 30, 36, 37.

Art. 4.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione del beneficio di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, per le quali siano già incorse sopratasse, la concessione del beneficio è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento delle pene pecuniarie coloro che, anteriormente alla data del presente decreto, siano incorsi in violazioni agli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571.

Art. 6.

Sono altresì condonate le ammende disciplinari, inflitte o da infliggere alla data del presente decreto, per infrazioni alle norme sugli ordinamenti dei servizi, commessi dai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando autorizzati i Ministri proponenti a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 115. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale « Consorzio agrario cooperativo » di Velletri e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni del Consorzio agrario cooperativo di Velletri (Roma) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 13 settembre 1934-XII di S. E. il prefetto di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario cooperativo di Velletri (Roma) è sciolto e il sig. dott. Giulio Muccioli fu Vincenzo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Acerbo.

(9717)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-7 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Brajdih di Bartolomeo, nato a Senosecchia l'11 maggio 1889 e residente a Senosecchia n. 25, è restituito nella forma italiana di « Braida ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Zetko in Brajdih, nata l'11 maggio 1889, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 26 gennaio 1921, figlio;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 25 maggio 1922, figlio;
4. Anna Maria di Giuseppe, nata il 30 settembre 1924, figlia;
5. Martina di Giuseppe, nata il 29 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5232)

N. 11419-9 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Cehovin ved. Hrovatin, nata a Potocce di Villabassa il 10 dicembre 1859 e residente a Senosecchia n. 9, sono restituiti nella forma italiana di « Cecchini » e « Corbatti ».

Il cognome « Corbatti » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Bartolomeo, nato il 4 agosto 1888, figlio;
2. Maria, nata il 20 settembre 1891, figlia;
3. Giuseppina, nata il 3 luglio 1897, figlia;
4. Giovanni, nato il 18 giugno 1902, figlio;
5. Cvetka di Maria, nata il 9 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5233)

N. 11419-10 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Cek di Antonio, nato a Senosecchia il 9 ottobre 1884 e residente a Senosecchia n. 24, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Cerkvenik in Cek, nata il 2 agosto 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5234)

N. 11419-11 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cek fu Valentino, nato a Senosecchia il 5 maggio 1853 e residente a Senosecchia n. 35, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Antonio, nato il 12 dicembre 1879, figlio;
2. Francesca di Antonio, nata il 3 gennaio 1891, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 7 dicembre 1887, figlia;
4. Nada di Francesca, nata il 4 maggio 1920, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(5235)

N. 11419-12 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Cek, nata a Sesana il 13 agosto 1856 e residente a Senosecchia n. 39, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(5236)

N. 11419-13 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Cek di Giacomo, nato a Senosecchia il 28 novembre 1860 e residente a Senosecchia n. 39, è restituito nella forma italiana di « Cecchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Cuk in Cek, nata il 24 marzo 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(5237)

N. 11419-14 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cehovin di Bartolomeo, nato a Senosecchia il 1° maggio 1883, e residente a Senosecchia n. 44, è restituito nella forma italiana di « Cecchini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Moze in Cehovin, nata il 18 settembre 1894, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 2 agosto 1921, figlia;
3. Giovanna di Giovanni, nata il 20 ottobre 1923, figlia;
4. Michela di Giovanni, nata il 3 settembre 1925, figlia;
5. Massimiliano di Giovanni, nato il 10 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2, del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(5238)

N. 11419-17 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Cehovin di Bartolomeo, nato a Senosecchia il 28 agosto 1893 e residente a Senosecchia n. 101, è restituito nella forma italiana di « Cecchini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sturm in Cehovin, nata il 30 agosto 1895, moglie;
2. Maria di Bartolomeo, nata il 14 luglio 1915, figlia;
3. Antonio di Bartolomeo, nato il 14 luglio 1917, figlio;
4. Francesco di Bartolomeo, nato il 1° gennaio 1919, figlio;
5. Giuseppina di Bartolomeo, nata il 25 gennaio 1921, figlia;
6. Bartolomeo di Bartolomeo, nato il 13 febbraio 1923, figlio;
7. Giuseppe di Bartolomeo, nato l'11 settembre 1924, figlio;
8. Teresa di Bartolomeo, nata il 19 agosto 1926, figlia;
9. Luigi di Bartolomeo, nato il 26 maggio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2, tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1932 - Anno X.

Il prefetto: PORRO.

(5240)

N. 11419-26-II Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Antoncic, nato a Villabassa il 25 ottobre 1917 e residente a Sinadole n. 24, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, 3 novembre 1932 - Anno XI.

Il prefetto: PORRO.

(5244)

N. 11419-26 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Cehovin di Matteo, nato a Sinadole il 26 gennaio 1877 e residente a Sinadole n. 24, è restituito nella forma italiana di « Cecchini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Antoncic in Cehovin, nata il 31 dicembre 1892, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 9 febbraio 1924, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 2 febbraio 1925, figlio;
4. Antonio di Francesco, nato il 31 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5245)

N. 11419-25 Sen.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristiano Colja di Francesco, nato a Gabrovizza il 3 maggio 1905 e residente a Sinadole n. 9, è restituito nella forma italiana di « Zollia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Luin in Colja, nata il 1° gennaio 1908, moglie;
2. Vera di Cristiano, nata il 7 agosto 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 6 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Hygas Chagas Pereira console aggiunto del Brasile a Genova.

(9720)

In data 6 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Amleto Bettini, console onorario del Belgio a Bologna.

(9721)

In data 6 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Edmondo Vervloet, console del Belgio a Genova.

(9722)

Modificazioni al testo dell'Allegato B dell'Accordo italo-turco per il pagamento degli scambi commerciali (4 aprile 1934).

Le seguenti voci dell'allegato *B* dell'Accordo italo-turco per il pagamento degli scambi commerciali, firmato in Angora il 4 aprile 1934-XII, reso esecutivo nel Regno con R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 588, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1934-XII, n. 92, devono leggersi:

Numero di tariffa

75 *c*) aggiungere la menzione « (seulement peaux coupés pour gants) »;

ex 117 *a*) sopprimere la menzione « (seulement pour studios) ».

Tale modifica è stata concordata mediante scambio di Note che ha avuto luogo in Angora fra la Regia ambasciata ed il Ministero degli affari esteri di Turchia.

(9724)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.